

Treviglio, 17 Gennaio 2022

OBBLIGO DI ELABORAZIONE DI PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Il Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146, entrato in vigore il 22/10/2021, apporta alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008; **una delle più rilevanti risulta essere la sospensione dell'attività imprenditoriale, ovvero la cessazione dell'attività dell'azienda, nei casi in cui nel corso di un'ispezione, si rilevino gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza. Tra le gravi violazioni è inclusa la mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione.**

Il piano di emergenza è un documento che integra il Documento di Valutazione del Rischio e stabilisce i comportamenti e le misure che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza.

L'obbligo di predisporre un piano di emergenza, si ha nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 ovvero che sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

Il datore di lavoro redige il piano di emergenza in funzione dei rischi presenti nella propria attività avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli addetti al primo soccorso e degli addetti alla prevenzione incendi.

Il piano di emergenza deve prevedere:

- le azioni da mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per effettuare l'evacuazione;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le misure per assistere le persone con bisogni speciali;



- l'identificazione delle persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

Nel piano di emergenza vanno altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.

La gestione della sicurezza in esercizio, impone inoltre, lo svolgimento di esercitazioni antincendio, almeno annuali, nelle quali i lavoratori devono addestrarsi sulle procedure di esodo e di primo intervento.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e di riportarle nel documento di valutazione dei rischi.

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 ha introdotto misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, prevedendo nuove misure in merito agli ambiti di utilizzo del Green Pass rafforzato e alle quarantene per i vaccinati, al contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione e alla disciplina sanzionatoria.

CALENDARIO DEGLI OBBLIGHI

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 10 gennaio obbligatorio per accedere a:

- mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale;
- alberghi e strutture ricettive;
- servizi di ristorazione anche all'aperto;
- consumo al bar anche al banco;
- feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- impianti di risalita;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- musei, centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

GREEN PASS BASE

Obbligatorio per accedere a:

- dal 20 gennaio: servizi alla persona (es. parrucchieri ed estetiste);
- dal 1° febbraio: uffici pubblici, poste, banche, attività commerciali (esclusi servizi primari/essenziali);
- dal 11 settembre 2021 al 31 marzo 2022: istituti universitari e alta formazione.

OBBLIGHI PER I LAVORATORI

Tutti i lavoratori (salvo esenzioni specifiche) sono tenuti ad avere il green pass base dallo scorso 15 ottobre 2021.

Il decreto introduce nuovi obblighi per i lavoratori OVER 50:

Dal 15 febbraio obbligo di **green pass rafforzato** per tutti i lavoratori sopra i 50 anni del settore pubblico e privato per accedere ai luoghi di lavoro.

Il green pass rafforzato viene rilasciato dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino.

NUOVO OBBLIGO DI VACCINO

Dall'8 gennaio al 15 giugno obbligo di vaccino per tutti i residenti in Italia che abbiano compiuto 50 anni o che li compiano entro il 15 giugno 2022;

Fino al 31 marzo permane l'obbligo di vaccino anche sotto i 50 anni per personale sanitario, personale delle scuole e polizia.

VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

- Dal 15 dicembre 2021 la durata della validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione è passata da 12 a 9 mesi.

- Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale e del green pass da guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

TIPOLOGIE DI GREEN PASS E COME OTTENERLE

GREEN PASS RAFFORZATO: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

GREEN PASS BASE: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

GREEN PASS BOOSTER: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (per il richiamo Circolare del Ministero della salute 24 dicembre 2021: apre una nuova finestra; Circolare del Ministero della Salute 6 dicembre 2021: apre una nuova finestra). Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l'esito negativo al SARS-CoV-2.

Nella pagina seguente troverete una utile illustrazione che riassume quanto appena riportato

MISURE ANTI COVID, IL CALENDARIO

PuntoSicuro
www.puntosicuro.it

8 GENNAIO

- Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni
- Sblocco automatico del green pass per i guariti


20 GENNAIO

Il Green pass base è esteso ai servizi alla persona (es. parrucchieri ed estetisti)



31 MARZO

Fine stato d'emergenza (salvo nuovi provvedimenti)



15 GIUGNO

Fine dell'obbligo vaccinale per gli over 50

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

10 GENNAIO

Fino alla cessazione dello stato d'emergenza, green pass ampliato alle seguenti attività:

- Alberghi e strutture ricettive
- Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
- Sagre e fiere
- Centri congressi
- Servizi di ristorazione all'aperto
- Aerei, treni e navi

- Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
- Palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere ora anche all'aperto
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto
- Trasporto pubblico locale

1 FEBBRAIO

- Termine entro il quale i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno fare almeno la prima dose

- Il green pass base è esteso ai clienti di:

- Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari
- Attività commerciali (fatte salve eccezioni)

15 FEBBRAIO

Obbligo del green pass rafforzato per gli over 50 a lavoro



HUB Editoriale

La terza dose potrà essere somministrata a 4 mesi dalla seconda anziché 5

La durata del Green pass verrà ridotta da 9 a 6 mesi

FONTE: Governo

LAGUNA CONSULTING



Consulenza e servizi per la sicurezza sul lavoro ed igiene degli alimenti

Dott. Matteo Guerretti e Dott. Luca Guerretti
V.le Buonarroti, 30 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 - 40372 / mail: info@lagunacons.com

www.lagunacons.com



Di seguito troverete, inoltre una utile illustrazione che riassume le norme ad oggi in vigore relativamente alla quarantena per positività o per contatto con un positivo.

Le nuove regole della quarantena

SE SEI POSITIVO

 <p>ASINTOMATICO</p>  <p>10</p> <p>giorni di isolamento con test finale negativo. I giorni sono 7 se vaccinato con 3^a dose (o doppia dose da meno di 4 mesi)</p>	 <p>SINTOMATICO</p>  <p>10</p> <p>giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi, con tampone finale negativo</p>
---	---

SE HAI AVUTO CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO

 <p>VACCINATO CON 2 DOSI da più di 4 mesi</p> <p>SE ASINTOMATICO</p>  <p>5</p> <p>giorni di quarantena con tampone finale negativo</p>	 <p>VACCINATO CON 3^a DOSE o doppia dose da meno di 4 mesi o guariti da meno di 4 mesi</p> <p>SE ASINTOMATICO</p> <p>Niente quarantena ma autosorveglianza di 5 giorni*</p>	 <p>NON VACCINATO</p>  <p>10</p> <p>giorni di quarantena con tampone finale negativo (14 senza tampone)</p>
---	---	---

*Autosorveglianza: se emergono sintomi tampone alla comparsa e, se ancora sintomatico, al 5° giorno dall'ultimo contatto col positivo. Obbligo di mascherine Ffp2 per 10 giorni

Fonte: circolare Ministero della Salute LEGO - HUB



Per spiegazioni e supporto negli adempimenti:

Dott. Matteo Guerretti: 347 799 1548

Dott. Luca Guerretti: 393 980 0913